

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Gorj (Romania) il 27 maggio 2010 — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu**

(Causa C-263/10)

(2010/C 234/35)

*Lingua processuale: il romeno*

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Gorj

**Parti**

*Ricorrente:* Iulian Andrei Nisipeanu

*Convenuta:* Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Târgu — Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che le imposte interne discriminatorie da esso vietate includono anche la tassa regolamentata nella normativa romena con il decreto di urgenza del governo 25 aprile 2008, n. 50, per l'istituzione di una tassa sull'inquinamento per gli autoveicoli, come modificato dai decreti di urgenza 8 dicembre 2008, n. 208, 11 dicembre 2008, n. 218, 19 febbraio 2009, n. 7, e 30 dicembre 2009, n. 117.
- 2) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea permetta alla Romania, tramite la normativa nazionale, di istituire con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, con decorrenza dal 1° luglio 2008, il criterio di «prima immatricolazione in Romania», come sancito dall'art. 4, lett. a, del decreto, e se detto criterio sia un requisito obiettivo conformemente alle disposizioni del Trattato.
- 3) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea autorizzi la Romania, in quanto Stato membro dell'Unione europea, ad applicare con decorrenza dal 1° luglio 2008 la tassa sull'inquinamento ai veicoli di occasione importati dall'Unione europea o provenienti da acquisto infracomunitario e immatricolati per la prima volta in Romania, esentandone i veicoli di occasione acquistati in Romania.

4) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea permetta alla Romania di concedere, conformemente alla legislazione citata, l'esenzione dal pagamento della tassa sull'inquinamento esclusivamente per gli «autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4, aventi cilindrata non superiore a 2 000 centimetri cubici e [per] tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4, immatricolati per la prima volta in Romania o in altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009», e di non concederla alle autovetture nuove con caratteristiche diverse da quelle indicate.

5) Se l'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che consente alla Romania di proteggere l'industria automobilistica nazionale, giacché la tassa sull'inquinamento viene versata solamente per le autovetture di seconda mano importate e immatricolate dall'Unione europea o da acquisti infracomunitari, mentre non è dovuta per le autovetture di seconda mano già immatricolate in Romania e che sono oggetto di rivendita sul territorio di quest'ultima.

6) Se le situazioni presentate costituiscano un'imposizione discriminatoria, vietata dalle disposizioni dell'art. 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove il criterio di «prima immatricolazione in Romania» previsto dall'art. 4, lett. a, del decreto di urgenza del governo n. 50/2008 non possa ritenersi obiettivo in relazione al dichiarato scopo di istituire una tassa sull'inquinamento, con l'applicazione del principio «chi inquina paga», e qualora la tassa, collegata a tale criterio, protegga la produzione nazionale delle autovetture nuove nonché il mercato interno delle autovetture di seconda mano.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State van België il 31 maggio 2010 — Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)/Stato belga**

(Causa C-271/10)

(2010/C 234/36)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Raad van State van België